

COMUNE DI MILANO

(Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004, e succ. mod. ed integr.)

Direzione Centrale Casa e Demanio

Settore Assegnazione Alloggi E.R.P.

19° BANDO INTEGRATIVO

per l'aggiornamento della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel Comune di Milano

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 7 OTTOBRE 2016

Presentazione delle domande dal 20 Giugno 2016 al 7 Ottobre 2016

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' RIFERITA ALL'ANNO 2015

1. Indizione del bando

1.1. E' indetto il bando integrativo per l'aggiornamento della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica presenti sul territorio comunale, di nuova costruzione, recuperati o che comunque si rendano disponibili al Comune di Milano per le finalità proprie dell'erp.

1.2. Gli alloggi di erp si distinguono in:

- a) **alloggi a canone sociale:** alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non superiore a 16.000,00 euro o in alternativa, con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;
- b) **alloggi a canone moderato:** alloggi realizzati, recuperati o acquisiti il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché costi di gestione. Tali alloggi, qualora disponibili, sono assegnati ai nuclei familiari che presentano domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp non superiore a 40.000,00 euro.

La procedura informatica, a seguito del calcolo dell'ISE-erp e ISEE-erp, determina la tipologia della domanda presentata tra le seguenti: a canone sociale o moderato o sociale/moderato.

2. Assegnazioni

Gli alloggi vengono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria comunale, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 1.2:

- a) ai residenti e a coloro che prestano la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;
- b) a coloro, il cui Comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto il bando per due semestri consecutivi precedenti il periodo di riferimento del presente Bando, sino ad un massimo del 10% degli alloggi a canone sociale che si rendono disponibili nel corso dell'anno;

- c) ai lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabile, svolgeranno la nuova attività lavorativa nel Comune di Milano ovvero ai lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
- d) ai lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale nel Comune;
- e) a concorrenti emigrati italiani all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione Lombardia.

Nell'assegnazione degli alloggi recuperati è data priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal R.R. 1/2004 e succ. mod. ed integr. e il cui ISEE-erp non sia superiore a 35.000,00 euro. Tali assegnatari non sono collocati in graduatoria trattandosi di mobilità interna all'erp.

3. Deroghe

3.1 Il Comune ha la possibilità di assegnare in deroga all'ordine decrescente dell'ISBARC/R a specifiche categorie speciali previste al successivo punto 6: anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili e profughi, inserite utilmente in graduatoria; per ciascuna delle categorie speciali l'assegnazione avviene secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC/R.

3.2 Il Comune ha la possibilità di assegnare, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano tutti i requisiti per l'accesso all'erp secondo la normativa vigente, con specifico atto in via d'urgenza, un alloggio erp ai nuclei familiari che si trovino nelle situazioni previste all'art. 14, comma 1, del R.R. 1/2004.

Tali assegnazioni possono avvenire nel rispetto del limite quantitativo fissato al comma 4 del suddetto art.14. Allo stato attuale, viste le domande di deroga già valutate positivamente, nonché l'oggettiva indisponibilità di alloggi suscettibili di immediata assegnazione all'esito della procedura di deroga, è preclusa, pertanto, a questo Comune la facoltà di assegnare ulteriori alloggi di ERP in deroga alla posizione di graduatoria. Per la suddetta ragione, tutte le nuove istanze e le istanze di deroga non valutate sono improcedibili.

Sino a quando permarrà l'indisponibilità di alloggi per la procedura di deroga, le assegnazioni avverranno unicamente da bando o a favore dei nuclei familiari in possesso della comunicazione del Comune di accoglimento della propria istanza in deroga.

3.3 Il Comune ha la possibilità di assegnare in deroga ai requisiti soggettivi ai nuclei familiari che si trovino nelle situazioni previste all'art. 15, comma 1, del R.R. 1/2004.

3.4 il Comune può destinare fino a un massimo del 10% della disponibilità annua degli alloggi a favore delle Forze dell'Ordine e ai Corpi Speciali, secondo graduatorie assunte dalla Prefettura di Milano.

4. Requisiti generali per la partecipazione all'assegnazione

Per la presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all' art. 1 comma 3 del Regolamento regionale 1/2004, i richiedenti devono avere la residenza e/o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni continuativi per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.

Ed ancora, può partecipare al bando il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa (*il D. Lgs. 286/98, così come modificato ed integrato dalla L. 189/2002, prevede espressamente che “gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”*);
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Milano alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei casi di cui al precedente punto 2, lettere b, c, d, e;
- c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- f) ISEE–erp non superiore a €. 16.000,00 per alloggi a canone sociale e non superiore a €. 40.000,00 per alloggi a canone moderato, nonché valori patrimoniali mobiliari e immobiliari non superiori a quanto indicato nel successivo punto 7.5
- g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:

| superficie convenzionale in mq | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Superficie utile | superficie accessoria | superficie totale | componenti nucleo familiare |
| 45 | 9 | 54 | 1 - 2 |
| 60 | 12 | 72 | 3 - 4 |
| 75 | 15 | 90 | 5 - 6 |
| 95 | 19 | 114 | 7 o più |

(La superficie utile dell'alloggio è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni)

Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del presente requisito, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

- h) non essere stato sfrattato per morosità da alloggi erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della competente Commissione consultiva;
- i) non essere stato occupante senza titolo di alloggi E.R.P. negli ultimi 5 anni.

I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal concorrente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h), e i) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

5. Definizione del nucleo familiare

5.1. Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola (*la convivenza può essere anagrafica o di fatto; non fanno parte del nucleo familiare i figli per i quali esiste una disposizione dell'autorità giudiziaria di separazione dal nucleo con affidamento a terzi o ad un solo genitore; in caso di affidamento congiunto il minore appartiene al nucleo familiare dove risiede anagraficamente*). Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge (*per forme di legge deve intendersi l'iscrizione in un unico Stato di Famiglia. Due nuclei familiari distinti, anche se coabitanti, non sono parte dello stesso nucleo familiare*). Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì al bando di concorso i nuclei familiari di nuova formazione, costituiti prima della consegna dell'alloggio.

5.2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all'atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000.

6. Specifiche categorie di concorrenti

Le specifiche categorie di concorrenti utilmente inserite in graduatoria, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al punto 3.1 sono:

- a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di chiusura del Bando, avranno superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, secondo quanto previsto alla lett. d) o abbia un'età superiore a 75 anni. In tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lett. d);
 - b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
 - c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
 - d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente pari o superiore al 66%;
 - e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia.
- e bis) altre di particolare e documentale rilevanza sociale, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

7. Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp)

L'anno di riferimento per la situazione reddituale e patrimoniale è il 2015.

Ai fini dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp viene definito un indicatore di situazione economica equivalente ISEE-erp, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del vigente RR 1/2004, ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal presente bando. Il nucleo familiare da considerarsi ai fini della determinazione degli indicatori deve corrispondere ad una delle definizioni di cui al punto 5 e si considerano tutte le condizioni economiche di tutti i relativi componenti. Per la definizione e il calcolo di tale indicatore sono ulteriormente definiti i seguenti indicatori e parametri:

7.1 Indicatore della situazione reddituale ISR- erp

L'Indicatore della Situazione Reddituale ISR- erp è così determinato:

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- e) Il reddito figurativo derivante dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, con l'applicazione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro per l'anno 2015;

si detraggono:

- f) l'IRPEF dovuta, comprese le addizionali regionale e comunale;
- g) le spese sanitarie sostenute e documentate con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap di cui alle seguenti lettere h), i), j), k);
- h) le spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di persone anziane o disabili anche non componenti il nucleo familiare;
- i) l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi

Nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma residente con il nucleo stesso:

- i) euro 10.000,00 per ogni componente con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa; in alternativa l'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate;
- j) euro 3.000,00 per ogni componente con invalidità al 100 % senza indennità di accompagnamento, o cieco civile parziale, o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1° categoria tab. A ex D.P.R. n. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché "grande" invalido del lavoro;
- k) euro 1.500,00 per ogni componente con invalidità inferiore al 100% e superiore al 66% ovvero con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104, o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 2° alla 4° Tab. A ex D.P.R. 834 del 30/12/1981 e successive modifiche, nonché invalido del lavoro con percentuale superiore al 66% ed inferiore all'80%.

Ai fini delle detrazioni di cui alla lettera k) i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 66%.

7.2 Patrimonio mobiliare e immobiliare

Patrimonio mobiliare.

Per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori di seguito specificati, posseduti alla data del 31 dicembre 2015:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre 2015;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze relative all'anno indicato nel bando;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione relativo all'anno indicato nel bando;
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e domanda, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente all'anno indicato nel bando;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; sono altresì esclusi i patrimoni accumulati nei fondi pensione chiusi o aperti di cui al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 nonché l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

La sommatoria dei valori sopra indicati viene arrotondata al primo multiplo intero inferiore di 5.165,00 euro; esempi:

$$\begin{aligned}
 4.000,00 \text{ € non viene considerato} &= 0,00 \text{ €} \\
 7.000,00 \text{ € si arrotonda a} &= 5.165,00 \text{ €} \\
 12.000,00 \text{ € si arrotonda a} &= 10.330,00 \text{ € (5165 x 2)}
 \end{aligned}$$

Patrimonio immobiliare.

- a) per ogni componente il nucleo familiare si sommano i valori patrimoniali dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre 2015 per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;
- b) i valori patrimoniali di cui alla lett. a) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
- c) Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale.

7.3 Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali immobiliari per il coefficiente 0,20.

7.4 Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, è quello riportato nella tabella seguente:

| n. componenti il nucleo familiare all'atto della | Parametro di equivalenza | Maggiorazioni e diminuzioni |
|--|--------------------------|--|
| 1 | 1,00 | + 0.17 |
| 2 | 1,38 | per ogni ulteriore componente |
| 3 | 1,67 | - 0.10 |
| 4 | 1,90 | Per ogni componente di età inferiore a 15 anni solo se appartenente ad un nucleo in cui sono presenti almeno due maggiorenni |
| 5 | 2,11 | |

7.5 Soglia patrimoniale e limite ISEE- erp per l'accesso

La soglia patrimoniale (sommatoria dei valori patrimoniali di cui al precedente punto 7.2) per l'accesso viene determinata con riferimento alla composizione del nucleo familiare, ed assume il seguente valore:

euro 16.000,00 + (6.000,00 x ogni punto della scala di equivalenza - PSE)

A titolo di esempio si riporta il seguente schema:

| Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE) | Soglia patrimoniale |
|---|---------------------|
| 1 (componente) | 22.000 |
| 1,38 (2 componenti maggiorenni) | 24.280 |
| 1,67 (3 componenti senza minori) | 26.020 |
| 1,80 (4 componenti di cui uno minore) | 26.800 |
| 1,91 (5 componenti di cui due minori) | 27.460 |
| 1,98 (6 componenti di cui 3 minori) | 27.880 |

7.6 *Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp)*

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) è determinato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

7.7 *Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp)*

L'Indicatore della Situazione Economica, al fine dell'assegnazione e gestione dell'erp (ISE-erp) è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-erp) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell'edilizia residenziale pubblica.

8. **Condizioni familiari e abitative**

I valori specifici delle condizioni abitative e familiari sono stabiliti dal Regolamento regionale.

| VALORI DEGLI INDICATORI DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| CONDIZIONI FAMILIARI | valore della regione | valore del comune | Condizione F1 | Condizione F2 | Condizione F3 |
| | 1) ANZIANI nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico. | | | | |

| | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|
| a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni | 20 | | | | |
| b) tutti con età maggiore di 65 anni | 15 | | | | |
| 2) DISABILI nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del concorrente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario. | | | | | |
| a) disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento | 25 | | | | |
| b) disabilità al 100% o handicap grave | 17 | | | | |
| c) disabilità dal 66% al 99% | 13 | | | | |
| 3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati. | | | | | |
| a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori | 12 | | | | |
| b) famiglia di nuova formazione con minori | 10 | | | | |
| c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori | 7 | | | | |
| d) famiglia di nuova formazione senza minori | 5 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|
| 4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico. | | | | | |
| a) persone sole con uno o più o minori, tutti a carico | 16 | | | | |
| b) persona sola | 8 | | | | |
| 5) STATO DI DISOCCUPAZIONE stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%: | | | | | |
| a) concorrente e altro componente | 18 | | | | |
| b) concorrente o altro componente con età maggiore di 45 anni | 10 | | | | |
| c) concorrente o altro componente con età minore di 45 anni | 8 | | | | |
| 6) RICONGIUNZIONE nucleo familiare che necessita di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile | | | | | |
| a) ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74 % al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda; | 10 | | | | |
| b) ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda; | 10 | | | | |
| <i>per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta, secondo quanto previsto al sottopunto 2</i> | | | | | |
| 7) CASI PARTICOLARI | | | | | |
| a) nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione o comunità terapeutiche | 15 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia | 8 | | | | |
| | | | F1 < = 100 | F2 < = 100 | F2 < = 100 |
| CONDIZIONI ABITATIVE | valore della regione | valore del comune | Condizione A1 | Condizione A2 | Condizione A3 |
| 8) RILASCIO ALLOGGIO | | | | | |
| Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo: | | | | | |
| a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda: | | | | | |
| a.1) il nucleo familiare si trovi in condizione abitativa impropria di cui al sottopunto 9 per il quale non si deve considerare il periodo temporale dei tre anni previsto; | 70 | | | | |
| a.2) il concorrente abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio con una superficie utile dell'alloggio inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 28,80 mq per 1 persona; 33,60 mq per 2 persone; 43,35 mq per 3 persone; 60,35 mq per 4 persone; 71,40 mq per 5 persone; 79,05 mq per 6 persone. | 50 | | | | |
| b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione | 50 | | | | |
| c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio | 25 | | | | |
| <i>In caso di rilascio per morosità il punteggio è attribuito solo quando il canone di locazione da corrispondere, integrato con le spese accessorie, sia stato superiore di oltre il 5% all'importo del canone supportabile</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|
| <p>8 bis) RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.</p> | 70 | | | | |
| <p>9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA</p> | | | | | |
| <p>a) concorrenti che dimorino da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute</p> | 15 | | | | |
| <p>b) concorrenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero a carico del Comune all'atto della domanda.</p> | 15 | | | | |
| <p>c) concorrenti che dimorino da almeno tre anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del Comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.</p> | 10 | | | | |
| <p>10) COABITAZIONE concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda con altro o più nuclei familiari:</p> | | | | | |
| <p>a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità</p> | 5 | | | | |
| <p>b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado</p> | 4 | | | | |
| <p>11) SOVRAFFOLLAMENTO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|
| <p>a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq + 20% - 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq + 20% | 10 | | | | |
| <p>b) in alloggio che presenta sovraffollamento vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 14 mq + 20% - 3 persone in 2 vani abitabili = 28 mq + 20% - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 42 mq + 20% - 6 persone in 4 vani abitabili = 56 mq + 20% - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 70 mq + 20% | 7 | | | | |
| <p>12) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda:</p> | | | | | |
| <p>a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi</p> | 25 | | | | |
| <p>b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi</p> | 20 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13) BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | | | | |
| Concorrenti, di cui alla condizione disabile di cui al precedente sottopunto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) | 55 | | | | | |
| 14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ | | | | | | |
| Concorrenti, anziani o disabili di cui ai precedenti sottopunti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano, dal cui piano inferiore si accede all'immobile | 13 | | | | | |
| 15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO | | | | | | |
| Concorrente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale <u>da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda</u> , ovvero sia destinato all'atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro sia superiore a 90 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico | 5 | | | | | |
| 16) AFFITTO ONEROSO | | | | | | |
| Concorrenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, il cui "canone integrato" sia superiore di oltre il 5% al "canone sopportabile" da <u>almeno tre anni alla data di presentazione della domanda</u> . ("canone integrato": canone di locazione più spese accessorie fino a 516 euro all'anno). | 15 | | | | | |
| | | | A1 < = 100 | A2 < = 100 | A3 < = 100 | A4 < = 100 |

9. Determinazione dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR), dell'Indicatore della Situazione del Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC) e formazione della graduatoria.

9.1 Determinazione dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR

Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- a) del disagio familiare (F);
- b) del disagio abitativo (A);
- c) del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell'indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella parte 1 dell'allegato 1 del R. R. 1/2004, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,..., F1, F2,...) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

- | | | | |
|--------|----------------------|------|------|
| a) | familiari: | peso | 0,5; |
| b) | abitative: | peso | 0,8; |
| c) | economiche: | peso | 0,3, |
| c-bis) | periodo di residenza | peso | 0,3. |

tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE erp), fissato in 40.000,00 euro.

9.2 Modalità di formazione della graduatoria

La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;
2. l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
3. analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
4. l'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall'ISEE-erp del nucleo familiare;
5. il valore ISEE-erp rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;
6. dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE-erp del nucleo come indicatore del disagio;

in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE-erp del nucleo;

7. per riportare la differenza tra ISEE-erp limite e ISEE-erp del nucleo nell'intervallo 0 - 1, è sufficiente dividere tale differenza per l'ISEE-erp limite, ottenendo così valore zero per ISEE-erp del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il concorrente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell'ISEE-erp, prevista all'art. 8, comma 1, lett. f) l'ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indice di disagio economico (E), è considerato pari all'ISEE-erp limite;
8. la formula che determina l'indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

$$\frac{[(\text{ISEE-erp limite}) - (\text{ISEE-erp nucleo})]}{(\text{ISEE-erp limite})}$$

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L'ISEE-erp viene determinato tenendo conto delle specifiche condizioni delle famiglie lombarde.

9. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 8.883-(ISBARC) garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

9. bis L'ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia: si attribuiscono i

seguenti valori in funzione del periodo di residenza del richiedente in Lombardia

| | |
|---|--------|
| residenza | valore |
| maggiore di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni = | 40 |
| maggiore di 10 anni = | 85 |

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza. Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica)

$$[1 - (1 - T) * (1 - R)]$$

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra

1200 e 9167 (ISBARC/R)

per coloro che svolgono attività lavorativa in regione Lombardia da almeno 5 anni il valore minimo può essere 0.

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:

- è data precedenza al richiedente con il periodo di residenza maggiore in Lombardia
- a parità di residenza è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 9.1;
- se anche l'indicatore di disagio familiare è uguale, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 9.1;

se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 9.1.

10. Determinazione del canone sopportabile

Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso viene definito un canone sopportabile come il prodotto tra il valore dell'ISEE-erp, l'Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente riportata nella tabella seguente, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare

| CANONE SOPPORTABILE | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| N. classi | Classi ISEE-erp (euro) | INC MAX Incidenza Massima sull' ISE-erp |
| 1 | Fino a 3.000,00 compresi | 8,00% |
| 2 | da 3.000,01 a 4.000,00 | 8,00% |
| 3 | da 4.000,01 a 4.500,00 | 9,00% |
| 4 | da 4.500,01 a 5.000,00 | 10,00% |
| 5 | da 5.000,01 a 5.500,00 | 11,00% |
| 6 | da 5.500,01 a 6.000,00 | 12,00% |
| 7 | da 6.000,01 a 6.500,00 | 13,00% |

| | | |
|----|--------------------------|--------|
| 8 | da 6.500,01 a 7.000,00 | 14,00% |
| 9 | da 7.000,01 a 7.500,00 | 15,00% |
| 10 | da 7.500,01 a 8.000,00 | 16,00% |
| 11 | da 8.000,01 a 8.500,00 | 17,00% |
| 12 | da 8.500,01 a 9.000,00 | 18,00% |
| 13 | da 9.000,01 a 9.500,00 | 19,00% |
| 14 | da 9.500,01 a 10.000,00 | 20,00% |
| 15 | da 10.000,01 a 10.500,00 | 21,00% |
| 16 | da 10.500,01 a 11.000,00 | 22,00% |
| 17 | da 11.000,01 a 11.500,00 | 23,00% |
| 18 | da 11.500,01 a 12.000,00 | 24,00% |
| 19 | da 12.000,01 a 12.500,00 | 24,50% |
| 20 | da 12.500,99 a 13.000,00 | 25,00% |
| 21 | da 13.000,01 a 13.500,00 | 25,50% |
| 22 | da 13.500,01 a 14.000,00 | 26,00% |
| 23 | da 14.000,01 a 14.500,00 | 26,50% |
| 24 | da 14.500,01 a 15.000,00 | 27,00% |
| 25 | da 15.000,01 a 15.500,00 | 27,50% |
| 26 | da 15.500,01 a 16.000,00 | 28,00% |
| 27 | da 16.000,01 a 16.500,00 | 28,50% |
| 28 | da 16.500,01 a 17.000,00 | 29,00% |

11. Canone di locazione

I nuclei familiari che hanno presentato domanda per un alloggio erp corrisponderanno un canone di locazione come stabilito dalla legge regionale 27/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

12. Dati da dichiarare e modulistica

_ Dati da dichiarare:

Il concorrente deve dichiarare nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva:

per ogni componente il nucleo familiare

cognome/nome

codice fiscale

data di nascita

relativamente al reddito e alle detrazioni di cui al punto 7.1:

- reddito complessivo IRPEF e redditi da lavoro nelle zone di frontiera
- proventi agricoli
- emolumenti a qualsiasi titolo percepiti
- IRPEF dovuta comprensiva di addizionale regionale e comunale
- spese sanitarie sostenute (escluse le spese mediche e di assistenza per i portatori di handicap)
- spese sostenute e documentate per il ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane o disabili

- spese sostenute e documentate per disabili residenti con il nucleo familiare

Relativamente al patrimonio mobiliare

- Per ogni intermediario o gestore del patrimonio:
 - Codici dell'intermediario o del gestore del patrimonio*
 - Denominazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio*
 - Importo del patrimonio gestito
- Valore del patrimonio netto delle imprese individuali e o delle società alle quali si partecipi come socio unico o pro quota

* solo in caso di esibizione della relativa documentazione ai caf e in sede di eventuale verifica da parte del comune

Relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile

- Tipo di patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)
- Quota di proprietà
- Valore dell'ICI totale
- Mutuo residuo totale
- Se è residenza del nucleo familiare

Per il richiedente sono inoltre da indicare

- Periodo di residenza o di svolgimento di attività lavorativa in Lombardia
- Comune di nascita o Stato estero di nascita
- Provincia di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Indirizzo
- CAP
- Eventuale stato di profugo
- Titolo per cui si presenta la domanda nel comune (punto 2 del bando)

Per il nucleo familiare nel complesso

- Composizione del nucleo familiare
- Tipologia del nucleo familiare (punto 5 del bando)
- Presenza di soggetti portatori di handicap secondo le tipologie previste al punto 8 , sottopunto 2 delle condizioni familiari
- Canone di locazione per l'abitazione principale
- Spese accessorie di competenza per l'abitazione principale
- Sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 4.
- Eventuale sussistenza delle condizioni familiari e abitative di cui al punto 8 del bando

Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

La modulistica permette al concorrente di annotare i dati richiesti ai fini della presentazione della domanda/dichiarazione sostitutiva.

La modulistica è riportata sul sito internet del Comune di Milano all'indirizzo www.comune.milano.it nell'apposita Sezione Utilizza i Servizi _ Casa e Assegnazione Spazi _ Case popolari.

13. Modalità di presentazione della domanda

I cittadini interessati alla partecipazione al Bando potranno presentare la domanda nuova e quella di integrazione solo tramite inserimento nel sistema informativo, recandosi presso le sedi abilitate per la raccolta delle domande e indicate anche

sul sito internet del Comune di Milano all'indirizzo www.comune.milano.it nell'apposita Sezione Utilizza i Servizi _ Casa e Assegnazione Spazi _ Case popolari. In particolare, il concorrente dovrà presentarsi presso una sede abilitata e, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, comunicare i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione delle domande (al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda/dichiarazione sostitutiva utilizzare e precompilare la modulistica reperibile presso le sedi autorizzate).

E' possibile, altresì, presentare una nuova domanda di partecipazione al bando, compilando il modulo online che trovasi all'indirizzo www.comune.milano.it nell'apposita Sezione Utilizza i Servizi _ Casa e Assegnazione Spazi _ Case popolari _ Come fare la domanda - Siti Utili.

Ogni altra modalità di presentazione non è ammessa e le relative domande non potranno essere considerate validamente presentate. La domanda nuova è soggetta all'imposta di bollo secondo la vigente tariffa.

Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 i certificati comprovanti le condizioni di disabilità e quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno esibiti in originale.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando debbono documentare di avere, oppure di non avere proprietà all'estero, producendo la relativa certificazione o attestazione rilasciata dalle Autorità del proprio paese di origine, legalizzata e tradotta nei termini di legge.

Difatti, il DPR 445/2000 e s.m.i. prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani; al di fuori di questi casi, è invece prescritto che gli stati, le qualità e i fatti personali siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri

I dati, previa verifica dei requisiti soggettivi e della congruità delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive, vengono elaborati attraverso un'apposita procedura informatica all'uopo predisposta in accordo con la Regione Lombardia.

Al termine della registrazione informatica, al concorrente verrà rilasciata ricevuta della presentazione della domanda riportante l'ISBARC/R conseguito e gli elementi che hanno concorso alla sua determinazione e, a richiesta, copia della domanda e della dichiarazione sostitutiva. Sulla domanda dovrà essere apposta la marca da bollo a carico del concorrente.

Il concorrente, qualora riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.

Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dal soggetto che ha ricevuto la domanda.

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando o a seguito di ricorso accolto.

14. **Graduatoria**

Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione all'albo pretorio. Dalla data ultima di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio decorrono i 15 giorni per il ricorso amministrativo in opposizione. In tale procedimento il comune tiene conto dell'invalidità civile per le quali il procedimento amministrativo di riconoscimento risulta avviato prima della scadenza del bando. Decorsi 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le assegnazioni degli alloggi di erp seguono l'ordine decrescente dell'ISBARC/R della graduatoria e in nessun caso si possono anteporre concorrenti con un valore ISBARC/R inferiore a quello precedente, ad eccezione di quanto segue:

- a) gli alloggi a canone moderato:
sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp compreso tra 14.000 e 40.000 euro;
- b) le assegnazione ai sensi del commi 7 e 8 dell'art. 11 r. r. n. 1/2004 per le categorie speciali:
l'ordine di assegnazione è dato dall'ISBARC/R conseguito per ciascuna delle specifiche categorie previste dal Comune;
- c) le assegnazioni in deroga alla graduatoria di cui all'art. 14 r. r. n. 1/2004:
l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto del comune in via d'urgenza;
- d) le assegnazioni in deroga ai requisiti di cui all'art. 15 r. r. n. 1/2004:
si riportano nella parte inferiore della graduatoria, l'ordine di assegnazione è stabilito con specifico e motivato atto comunale;
- e) le assegnazioni ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 5 del r.r. 1/2004:
l'ordine di assegnazione ai sensi del comma 1 è quello stabilito dalla graduatoria redatta dalla locale Prefettura sino all'esaurimento della percentuale stabilita dal Comune ai sensi del citato comma;
l'assegnazione, ai sensi del comma 5, è disposta dal Comune tenuto conto che l'alloggio è già occupato dal nucleo familiare;

Ogni qualvolta ne faccia richiesta, viene inviata alla Regione copia integrale della documentazione relativa all'assegnazione di cui alle lettere c) e d).

La posizione utile in graduatoria può variare in relazione all'aggiornamento della graduatoria a seguito di un nuovo bando di assegnazione o all'eventuale variazione dell'ISBARC/R delle domande rinnovate di cui al successivo punto 15 o all'accertamento dei requisiti dei nuclei familiari in fase di assegnazione qualora l'ISBARC/R vari in riduzione o la domanda stessa sia esclusa.

Per le domande rinnovate durante l'apertura del bando o nel periodo di mancata apertura del bando stesso, l'eventuale variazione dell'ISBARC/R ha effetto nella graduatoria aggiornata a seguito dell'indizione di un nuovo bando di assegnazione.

Per le domande verificate ai sensi dell'art. 13, comma 5, del r. r. 1/2004, qualora l'ISBARC/R vari in riduzione, l'assegnazione avverrà secondo il nuovo ordine dell'ISBARC/R conseguito.

La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata in base ai nuovi bandi di cui all'art. 6 del r.r. 1/2004.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva successiva che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni interviene, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnazione dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla "condizione abitativa impropria", il Comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.

La graduatoria di assegnazione riporterà in particolare:

1. la tipologia della domanda; a canone sociale e/o moderato;
2. il numero della domanda;
3. cognome e nome;
4. valore dell'ISBARC conseguito;

15. Rinnovo o conferma della domanda

Le domande presentate decadono automaticamente, senza alcuna comunicazione preventiva al concorrente, se non confermate o rinnovate, dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L'eventuale conferma deve avvenire durante l'ultimo semestre di validità della domanda. Pertanto, in caso di sopravvenuta decadenza il concorrente deve presentare una nuova domanda.

15.1 Rinnovo

I concorrenti o gli aventi titolo al subentro nella domanda già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. L'aggiornamento segue le medesime modalità di nuova domanda.

Il rinnovo della domanda può avvenire:

- a) nel periodo di apertura del Bando di assegnazione nel rispetto dei termini di chiusura del bando stesso;
- b) in un periodo in cui non è stato aperto il bando di assegnazione.

Nel caso di cui alla precedente lett. a), l'Amministrazione comunale o i soggetti da essa indicati provvedono, attraverso il sistema informatico predisposto in accordo con il Settore

Informatica e Telecomunicazioni del Comune e la Regione Lombardia, al caricamento dei dati della domanda di rinnovo, rilasciando al concorrente copia della domanda rinnovata.

Nel caso di cui alla precedente lett. b), il Comune è tenuto alla ricezione della Modulistica per l'assegnazione per il caricamento della domanda a seguito del bando da indirsi nel periodo successivo. Il Comune è tenuto comunque ad indire il bando, anche ai soli fini dell'esame della domanda di rinnovo, qualora il valore ISBARC/R della domanda vari in aumento o in diminuzione con un diverso ordine della graduatoria. Non può in qualunque caso procedere alla variazione della graduatoria esistente modificando la posizione della domanda rinnovata a seguito della variazione dell'ISBARC/R: l'aggiornamento della graduatoria può avvenire solo a seguito del nuovo bando di assegnazione e in nessun caso si può modificare o integrare la graduatoria se non a seguito dell'indizione di un nuovo bando.

15.2 Conferma

Il concorrente o gli aventi titolo al subentro nella domanda nell'ultimo semestre di validità della stessa, indipendentemente dall'apertura del bando, possono confermare la domanda presso il Comune o presso altri soggetti indicati dall'Amministrazione comunale.

Il Comune o il soggetto autorizzato, su richiesta del concorrente, provvedono alla ristampa della domanda presentata. Con la nuova sottoscrizione della domanda, il concorrente ne conferma i contenuti anche ai fini delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

16. Controlli

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

17. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d. lgs, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, che si avvarranno del sistema informatico all'uopo predisposto, in accordo con il Settore Informatica e Telecomunicazioni del Comune e la Regione Lombardia, per la trasmissione e l'elaborazione dei dati forniti.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, al Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Urso.